

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2001  
DI  
VALAGRO S.P.A.  
PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO DI SINTESI**

<b>Approvazione</b>	<b>23/01/2015</b>
<b>I aggiornamento</b>	<b>28/05/2015 (reato di auto-riciclaggio)</b>
<b>II aggiornamento</b>	<b>30/11/2015 (riforma dei reati societari ed introduzione di nuovi reati ambientali)</b>
<b>III aggiornamento</b>	<b>14/03/2017 (introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).</b>

<b>INDICE PARTE GENERALE</b>		
<b>1.</b>	<b>LA NORMATIVA ITALIANA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETA'</b>	<b>pag. 8</b>
1.1.	Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato	pag. 8
1.2.	Le sanzioni previste dal Decreto	pag. 18
1.3.	L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	pag. 21
1.4.	Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria	pag. 23
<b>2.</b>	<b>2. LA NORMATIVA STATUNITENSE: IL FCPA E LE GUIDELINES DEL DOJ E DELLA SEC</b>	<b>pag. 24</b>
2.1.	Il Foreign Corrupt Practices Act: aspetti salienti e recenti sviluppi interpretativi	pag. 24
2.2.	I destinatari della normativa. Sviluppi applicativi nei confronti delle persone fisiche e giuridiche straniere	pag. 24
2.3.	I comportamenti proibiti in tema di corruzione. La nozione di pubblico ufficiale straniero	pag. 26
2.4.	I compliance programs adeguati ed effettivi: FPCA, DOJ/ SEC Guidelines e altre best practices	pag. 27
<b>3.</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALAGRO S.P.A.</b>	<b>pag. 31</b>
3.1.	L'attività di VALAGRO S.P.A.	pag. 31
3.2.	Le azioni preliminari all'adozione del Modello della Società: l'attività di risk assesment e gap analysis	pag. 31
3.3.	L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di auto-riciclaggio	pag. 32

3.4	L'aggiornamento del Modello della Società in relazione alle modifiche apportate ai reati societari e l'introduzione degli "Ecoreati"	pag. 33
3.5.	L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	pag. 33
3.6.	La struttura del Modello	pag. 33
<b>4.</b>	<b>IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VALAGRO S.P.A.</b>	<b>pag. 35</b>
4.1.	Il modello di <i>governance</i>	pag. 35
4.2.	La struttura organizzativa	pag. 36
4.2.1.	Definizione dell'organigramma aziendale e delle responsabilità	pag. 36
4.2.2.	Le Funzioni aziendali ed il Core Team	pag. 36
4.2.3.	I contratti di servizio intercompany	pag. 38
4.2.4.	La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La gestione operativa e il sistema di monitoraggio della sicurezza	pag. 39
4.2.5.	La struttura organizzativa in materia ambientale	pag. 39
<b>5.</b>	<b>IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE</b>	<b>pag. 40</b>
<b>6.</b>	<b>PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE</b>	<b>pag. 40</b>
<b>7.</b>	<b>IL BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE</b>	<b>pag. 41</b>
7.1.	Fase di programmazione e definizione del budget	pag. 41
7.2.	Fase di consuntivazione	pag. 42
7.3.	Gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale	pag. 42

<b>8.</b>	<b>II SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<b>pag.42</b>
8.1.	La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	pag.42
8.2.	Il sistema di monitoraggio della Salute e Sicurezza sul Lavoro	pag.43
<b>9</b>	<b>LA POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA</b>	<b>pag. 44</b>
<b>10</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>pag. 48</b>
10.1.	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	pag. 49
10.2.	I casi di ineleggibilità e decadenza	pag. 50
10.3.	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	pag. 50
10.4.	I compiti e i poteri	pag. 51
10.5.	Il Regolamento dell'OdV	pag. 53
10.6.	Il riporto informativo da e verso l'Organismo di Vigilanza	pag. 53
<b>11.</b>	<b>IL CODICE ETICO</b>	<b>pag. 55</b>
<b>12.</b>	<b>IL SISTEMA DISCIPLINARE DI VALAGRO</b>	<b>pag. 57</b>
12.1.	L'elaborazione ed adozione del Sistema Disciplinare	pag. 57
12.2.	La struttura del Sistema Disciplinare	pag. 58
12.2.1.	I destinatari del Sistema Disciplinare	pag. 58
12.2.2.	Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare	pag. 59
12.2.3.	Le sanzioni	pag. 61
12.2.4.	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	pag. 63

<b>13.</b>	<b>COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI</b>	<b>pag. 64</b>
13.1.	La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi	pag. 64
13.2.	La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi	pag. 65
<b>14.</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	<b>pag. 66</b>
<b>15.</b>	<b>LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE TERZE PARTI (<i>THIRD PARTY DUE DILIGENCE</i>)</b>	<b>pag. 67</b>

## INDICE PARTI SPECIALI

- a) **Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- b) **Parte Speciale B, relativa ai reati societari;**
- c) **Parte Speciale C relativa alla corruzione tra privati;**
- d) **Parte Speciale D, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed auto-riciclaggio;**
- e) **Parte Speciale E relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;**
- f) **Parte Speciale F, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale;**
- g) **Parte Speciale G relativa ai reati ambientali;**
- h) **Parte Speciale H relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- i) **Parte Speciale I relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare;**
- j) **Parte Speciale I, relativa al reato di induzione a rendere mendaci dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;**
- k) **Parte Speciale M, relativa ai reati associativi;**
- l) **Parte Speciale N, relativa ai reati informatici;**
- m) **Parte Speciale O, relativa ai reati transnazionali;**
- n) **Parte Speciale P, relativa ai delitti contro la personalità individuale.**

## PARTE GENERALE

**Valagro S.p.A.** (di seguito, per brevità "**Valagro**") è una società, avente sede legale in Atesa (Chieti), capogruppo dell'omonimo Gruppo operante a livello internazionale nel settore della produzione e commercializzazione di materie prime, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria manifatturiera, i tappeti erbosi, l'alimentazione umana ed animale, la cosmetica, la cura ed il benessere della persona.

In considerazione del fatto che Valagro esercita la propria attività in Italia ed in molti altri Stati del mondo ha deciso di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito per brevità "**Modello**", i.e. *compliance program*) in linea non soltanto con la normativa italiana di cui al **D.lgs. 231/2001** ma anche con la normativa statunitense rappresentata da: "The Foreign Corrupt Practices Act" ("**FCPA**") e dalle "*FCPA a resource Guide to the U.S Foreign Corrupt Practices Act, November 2012*" predisposte dal Dipartimento di Giustizia Americano ("**DOJ**") e dalla *Securities and Exchange Commission* ("**SEC**")

Di seguito, pertanto, si fornirà una breve descrizione delle sopramenzionate normative e delle relative best practice per poi procedere ad illustrare l'attività svolta da VALAGRO per la predisposizione del proprio Modello.

## **1. LA NORMATIVA ITALIANA: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ**

### **1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche "**Decreto**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano<sup>1</sup>.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*<sup>2</sup>, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito,

<sup>1</sup> In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

<sup>2</sup> Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.



anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con specifico riferimento ai reati colposi in materia di salute e sicurezza difficilmente l'evento lesioni o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co 2° Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

E' opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.).

L'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, **i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod.pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod.pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- fatti di lievi entità (art. 2621 bis c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)<sup>4</sup>;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)<sup>5</sup>;
- impedito controllo<sup>6</sup> (art. 2625 cod. civ.);

---

<sup>4</sup> L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F.) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

<sup>5</sup> Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ.. introdotto dalla L. 190/2012);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto l'art. 25 *quinqies*, modificato da ultimo dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
  - tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
  - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
  - prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
  - pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);
-

- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis. cod. pen.);
- adescamento di minorenni (Art. 609-undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies*, relativo ai **reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse)**:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata **la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.).

Molto recentemente, il Ddl n. 1642 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", divenuto legge con l'approvazione del Senato avvenuta il 4 dicembre 2014, ha introdotto nel codice penale l'art. 648 *ter*<sup>1</sup> (**Auto-riciclaggio**), inserendolo anche tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 modificando l'art. 25 *octies*.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 *bis* del Decreto, successivamente modificato, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 *ter* cod. pen.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)

La norma sopra citata (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);

- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 *ter* e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**<sup>7</sup>:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod.pen);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod.pen);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod.pen);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod.pen);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 *bis* del decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la **proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod.pen.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

---

<sup>7</sup> I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.



Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 *bis* 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio** nonché l'art. 25 *novies* volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25-*decies*, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *undecies*. che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007)<sup>8</sup>. Di recente, inoltre, è stata pubblicata la **Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di**

---

<sup>8</sup> In particolare sono state introdotte le fattispecie di cui all'art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e art. 733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat). Con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice Dell'Ambiente), si ricordano: le violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue industriali all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) 260 (traffico illecito di rifiuti), 260 bis (sistemi) E quelle relative all'esercizio di attività pericolose all'art. 279 A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); alcune violazioni di cui alla legge n. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; e alcuni reati previsti nel D.lgs. 202 /2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

**delitti contro l'ambiente** (GU n.122 del 28-5-2015 ) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.

Infine, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo 25-*duodecies* con la seguente previsione: "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

## **1.2. Le sanzioni previste dal Decreto**

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

#### II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

### III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

### IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

### **1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**" o anche solo "**Organismo**");
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma II).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di*

personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".<sup>9</sup>

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

---

<sup>9</sup> Sempre a mente dell'art. 30: "Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

#### 1.4. Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e da ultimo nel marzo 2014 (di seguito, anche "**Linee Guida**")<sup>10</sup>.

In sintesi le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- individuare specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice di Condotta che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

Le Linee Guida di Confindustria, quindi, costituiscono un imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione del Modello.

## 2. LA NORMATIVA STATUNITENSE: IL FCPA E LE GUIDELINES DEL DOJ E DELLA SEC

### 2.1 Il *Foreign Corrupt Practices Act*: aspetti salienti e recenti sviluppi interpretativi

<sup>10</sup> Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008), del 2014 con la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014.

Il FCPA è l'atto legislativo che *proibisce la corruzione di funzionari pubblici stranieri*<sup>11</sup> con la finalità di ottenere o mantenere affari (*obtaining or retaining business*). In estrema sintesi, il FCPA, oltre a bandire il pagamento di tangenti a funzionari pubblici stranieri (cd. corruzione internazionale<sup>12</sup>), prevede che tutte le società attive sul mercato mobiliare statunitense mantengano i registri contabili in ordine nonché creino un sistema interno di controlli che vigili su eventuali irregolarità e differenze tra i libri contabili e l'effettivo flusso finanziario della società, a riprova che i due temi (occultamento di fondi e utilizzo in varie forme del denaro oggetto dell'artificio contabile) sono strettamente connessi. Il compito di monitorare il rispetto della legge e intervenire nell'accertamento delle violazioni è demandato al DOJ e alla SEC e, ove sia riscontrata una violazione, all'esito di un procedimento che può essere sia civile che penale, le sanzioni applicate possono essere molto importanti sotto il profilo economico con evidenti riflessi sul *business* della società coinvolta<sup>13</sup>.

## OMISSIS

### 23. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VALAGRO S.P.A.

#### 3.1. L'attività di VALAGRO

La Società ha per oggetto l'esercizio, diretto o indiretto, attraverso la partecipazione in altre società o enti, o in qualsiasi forma di collaborazione, delle seguenti attività in Italia e all'estero: la produzione e la commercializzazione di materie prime, prodotti ed attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria manifatturiera, i tappeti erbosi, l'alimentazione umana ed animale, la cosmetica, la cura ed il benessere della persona.

La Società attribuisce una notevole considerazione agli aspetti etici dell'impresa e, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto, di implementare quindi un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di irregolarità o

<sup>11</sup> Si tratta di una normativa, dunque, che si aggiunge alle disposizioni in tema di corruzione dei pubblici ufficiali (*government officials*) statunitensi.

<sup>12</sup> Con riferimento alla corruzione, il FCPA specifica che il pagamento deve essere finalizzato a influenzare la decisione del funzionario straniero nell'espletamento dei suoi compiti ufficiali inducendolo ad agire, in violazione dei doveri prescritti dalla legge, in modo da assicurare un vantaggio ingiusto o in modo da indurlo a influenzare a sua volta le decisioni di altri organi di governo stranieri. Sono considerati, ai fini della configurabilità dell'illecito, anche i pagamenti a terzi (quindi indiretti); questa responsabilità in capo a terzi soggetti che agiscono come intermediari, costituisce un'arma molto potente in mano alle autorità, soprattutto considerato che i *prosecutors* statunitensi devono solamente dimostrare «che una persona ragionevole avrebbe potuto prevedere l'illegalità del pagamento per determinare che il terzo fosse 'a conoscenza' della sua finalità».

<sup>13</sup> Nel 2009, ad esempio, le sanzioni derivanti dalle contestazioni penali hanno superato gli 800 milioni di dollari, mentre quelle civili hanno toccato quasi 400 milioni (nel 2005 al contrario, erano rispettivamente 17 milioni circa e 32 milioni circa).



*malpractice* nello svolgimento della propria attività e di conseguenza limitare il rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

### **3.2. Le azioni preliminari all'adozione del Modello della Società : l'attività di risk assessment e gap analysis**

#### **OMISSIS**

### **3.3. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di auto-riciclaggio**

A seguito dell'emanazione della Ddl n. 1642 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", divenuto legge con l'approvazione del Senato avvenuta il 4 dicembre 2014 che ha introdotto nel codice penale l'art. 648 ter1 (Auto-riciclaggio), la Società ha ritenuto opportuno procedere tempestivamente ad aggiornare il Modello. Così come nelle precedenti occasioni, è stato costituito un Gruppo di Lavoro che ha:

- a) analizzato la documentazione preliminare richiesta alla Società;
- b) predisposto questionari preliminari e check list;
- c) individuato i key people con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- d) svolto le interviste con i key people;
- e) individuato le aree di rischio, le attività sensibili ed i controlli esistenti con riferimento al reato di auto-riciclaggio.

Il risultato del complessivo lavoro svolto è riportato nel presente documento di sintesi (di seguito 'Documento di Sintesi').

### **3.4. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione alle modifiche apportate ai reati societari e l'introduzione degli "Ecreati"**

In considerazione delle ulteriori modifiche apportate al Decreto dalla:

- L. n. 68 del 22 maggio 2015 in vigore dal 29 maggio 2015 che ha introdotto nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" e introdotto tali reati nel Decreto;
- L. n. 69 del 27 maggio 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015) che ha inasprito le sanzioni in materia di corruzione e concussione, modificando anche gli articoli 2621 e 2622 c.c. in materia di false comunicazione sociali (c.d. Falso in bilancio);

la Società ha deciso di aggiornare tempestivamente il Modello, seguendo la metodologia sopra descritta.

### **3.5. L'aggiornamento del Modello della Società in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

A seguito dell'introduzione nel Decreto del reato previsto dall'art. 603-bis. c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nonché di alcune modifiche organizzative e procedurali, la Società ha deciso di aggiornare il Modello nel corso del 2016/2017, seguendo la metodologia ormai consolidata.

### **3.6. La struttura del Modello**

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione e predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale (unitariamente denominati: Documento di Sintesi) nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche 'Protocolli'), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la politica integrata in materia ambientale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione;
- aggiornamento del modello;
- la procedura di verifica delle terze parti (*third party due diligence*).

La "Parte Speciale" è suddivisa in quattordici parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare:

- 1) Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) Parte Speciale B, relativa ai reati societari;
- 3) Parte Speciale C relativa alla corruzione tra privati;
- 4) Parte Speciale D, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio;
- 5) Parte Speciale E relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- 6) Parte Speciale F, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale;
- 7) Parte Speciale G relativa ai reati ambientali;
- 8) Parte Speciale H relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- 9) Parte Speciale I relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- 10) Parte Speciale L, relativa al reato di induzione a rendere mendaci dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- 11) Parte Speciale M, relativa ai reati associativi;
- 12) Parte Speciale N, relativa ai reati informatici;
- 13) Parte Speciale O, relativa ai reati transnazionali;
- 14) Parte Speciale P, relativa ai delitti contro la personalità individuale.

Nell'ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute "strumentali" (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla corruzione tra privati), nonché i soggetti che in esse agiscono;
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato" e "strumentali";
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- vii) i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati.

Nella Parte Speciale H, in particolare, sono stati indicati:

- a) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- b) la struttura organizzativa di VALAGRO in materia di SSL;
- c) i principi e le norme di riferimento per la Società;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa VALAGRO in materia di SSL;
- e) il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f) i principi informativi delle procedure aziendali in materia di SSL.

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato dal Codice Etico, di cui un richiamo dei principali aspetti sarà svolto nei paragrafi successivi.

#### **4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VALAGRO S.P.A.**

La *governance* e l'organizzazione interna della Società sono strutturate in modo da assicurare alla Società l'attuazione della propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi.

##### **4.1. Il modello di *governance***

VALAGRO è una società per azioni. Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, la Società ha privilegiato il sistema di *governance* tradizionale. Il sistema di corporate *governance* di VALAGRO, pertanto, attualmente così articolato:

**OMISSIS**

## **4.2. La struttura organizzativa**

### **4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e delle responsabilità**

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, VALAGRO utilizza un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica e funzionale dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

Tale documento - oggetto di ufficiale pubblicazione sul sistema gestionale Quarta- è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. I cambiamenti sono inoltre oggetto di adeguate comunicazioni organizzative.

**OMISSIS**

## **5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

Il Consiglio di Amministrazione è preposto ad attribuire ed approvare formalmente le deleghe, i poteri di firma e le procure. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri (presidente, amministratori e consiglieri delegati).

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, in via tra di loro disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. Il potere di rappresentanza attribuito è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

**OMISSIS**

## **6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, VALAGRO si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

**OMISSIS**

## **7. IL BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE**

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi

**OMISSIS**

### **7.3. Gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale**

VALAGRO si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori nonché a proteggere l'ambiente, in un'ottica di continuo miglioramento, investendo, annualmente, somme molto ingenti per lo sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Le somme stanziare, suddivise per ciascuna sede e/o stabilimento, vengono formalizzate in appositi documenti.

## **8. II SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**OMISSIS**

## **9. LA POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA**

Valagro pone al centro di ogni sua attività il rispetto per l'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori, del processo e del prodotto.

La politica ambientale di Valagro trova supporto anche nella consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti. Valagro ritiene che la tutela dell'ambiente e lo sviluppo industriale possano e debbano procedere nella stessa direzione, consapevole che i grandi cambiamenti climatici in atto, costituiscono una delle tematiche più urgenti che l'intera comunità internazionale si trova a dover affrontare.

Valagro pone al centro di ogni sua attività l'amore ed il rispetto per la natura e, per questo, ritiene doveroso, coscientemente e responsabilmente, impegnarsi nella propria attività alla riduzione dell'impatto ambientale. Infatti, la politica produttiva del Gruppo Valagro da sempre privilegia formulazioni di prodotti a basso impatto ambientale orientati alle specifiche necessità nutrizionali delle piante. I prodotti del Gruppo sono studiati e realizzati al fine di ottimizzarne l'assorbimento da parte delle piante e limitarne la dispersione nell'ambiente, favorendo l'utilizzo di sostanze di origine naturale.

Valagro è orientata allo sviluppo tra i suoi collaboratori di una forte sensibilità verso i problemi legati alla sicurezza del lavoro ed all'inquinamento ambientale e si indirizza verso un continuo miglioramento dei propri prodotti, anche per mezzo di una certificazione universalmente riconosciuta.

Valagro, infatti, aderisce:

- all'Istituto Controllo Qualità Fertilizzanti (ICQF) nato nell'ambito di Assofertilizzanti. L'Istituto promuove annualmente il monitoraggio di alcune categorie di fertilizzanti, sotto il profilo della Qualità, per verificare la corrispondenza dei prodotti ai principali parametri di legge ed ha creato un marchio di Garanzia di Qualità concedendone l'utilizzo solo agli aderenti qualificati;
- al Programma "Responsible Care" a dimostrazione del suo impegno a sviluppare la propria attività nella costante attenzione alla salute, sicurezza e protezione ambientale;
- al programma GlobalGAP volto a garantire una agricoltura sicura e sostenibile;
- ha conseguito un riconoscimento dall'INCA, (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza). Questo Istituto nasce per difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini, contribuire a riformare la legislazione sociale e realizzare un sistema di sicurezza sociale, basato sui principi di eguaglianza e libertà;
- è donatore del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). Questa è una fondazione senza scopo di lucro, per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

L'obiettivo principale di Valagro è, quindi, la soddisfazione delle esigenze dei clienti e delle leggi vigenti mediante un continuo miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, delle performances ambientali e della salute e sicurezza di lavoratori.

Il Gruppo Valagro:

**PROMUOVE** ed attua un efficiente Sistema di Gestione Ambiente, Qualità e Sicurezza basato su procedure ben definite e conosciute a tutti i livelli dell'organizzazione, nell'ottica del miglioramento continuativo delle attività aziendali.

**GARANTISCE** che le varie Società da essa controllate perseguano obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale.

**SVILUPPA** le capacità professionali del Personale dipendente di ogni livello e grado mediante programmi di formazione ed addestramento alle metodologie del sistema Qualità ed alle leggi che regolano l'Ambiente e la Sicurezza.

**OTTIMIZZA** continuamente le politiche, i programmi ed il comportamento in tema di Ambiente, Qualità e Sicurezza tenendo conto del progresso tecnico-logico, della conoscenza scientifica, delle esigenze dei clienti secondo i principi della customer satisfaction, delle aspettative della collettività e della partecipazione a programmi ambientali specifici quali il "Responsible Care" di Federchimica, impegnandosi, sempre e comunque, al rispetto delle norme legislative in vigore.

**PROVEDE** a controlli sistematici sugli impianti adottando le più efficaci misure per garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia della sicurezza e della salute degli operatori.

**VALUTA** periodicamente l'impatto delle sue attività - presenti e future - sull'ambiente, sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute. Ha sempre in evidenza gli obiettivi e i traguardi prefissati per garantirne l'attuazione.

**INDIVIDUA** gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle azioni aziendali in termini di impatto ambientale.

**ASSICURA** che nessuna attività condotta dalla Società possa creare rischi all'incolumità ed alla salute dei dipendenti e delle comunità esterne attuando metodiche di prevenzione.

**SI IMPEGNA** e sensibilizza tutti i suoi collaboratori a non causare inquinamenti al suolo, al sottosuolo ed alle acque sotterranee. Valagro è sempre attiva nella ricerca di metodologie che riducano le emissioni, i rifiuti ed i consumi energetici con l'obiettivo della loro minimizzazione.

**APRE** lo stabilimento alle comunità esterne, fornendo informazioni e tenendo in debita considerazione le loro comunicazioni e quelle delle autorità competenti in tema di ambiente.

**È IMPEGNATO** nel ridurre al minimo il rischio di incidenti rilevanti inteso come combinazione tra la probabilità che l'evento si verifichi e la gravità degli effetti.

**La Società, inoltre, ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza certificato:**

- 1. Gestione Ambientale ISO 14001 dal 1999;**
- 2. Gestione Qualità ISO 9001:2000 dal 2001;**
- 3. Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 dal 2006;**
- 4. Gestione Energia ISO 50001 dal 2015;**
- 5. Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) dal 2016.**

Tale sistema di gestione consente all'azienda di:

- migliorare la sensibilità del personale, a tutti i livelli, e quindi prevenire situazioni di allarme;
- avere una struttura organizzata e pensata per seguire continuamente l'andamento degli aspetti di qualità, ambiente e sicurezza (rifiuti, emissioni in atmosfera, acque reflue

tecnologiche, reclami, infortuni, mancati infortuni ecc..) e le scadenze di legge;

- avere programmi ambientali e di sicurezza finalizzati non solo al rispetto dei limiti di legge, ma tesi ad un continuo miglioramento, e quindi al rispetto di limiti interni molto più severi di quelli legislativi;
- pubblicare periodicamente il Rapporto Socio Ambientale in cui vengono presentati:
  - i principali risultati ambientali (efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili, uso dell'acqua, riduzione delle emissioni; gestione dei rifiuti, ecc.);
  - il bilancio ambientale (raccolta sistematica relativa al consumo di risorse e alle emissioni, ecc.) e gli indicatori (ad esempio, analisi dell'andamento nel tempo delle prestazioni ambientali);
  - gli eventi ambientali più significativi (ad esempio: certificazioni di sistemi di gestione ambientale, adeguamenti impiantistici, accordi volontari, iniziative di vario genere per la protezione dell'ambiente e del territorio).

In sintesi, gli obiettivi di Valagro che riguardano il sistema Q-EHS sono i seguenti:

- soddisfare le esigenze dei clienti con il costante perfezionamento dei servizi relativi;
- ridurre l'impatto ambientale;
- contenere i consumi energetici;
- recuperare materie ed energie;
- sviluppare le capacità professionali del Personale dipendente ad ogni livello e grado mediante programmi di Formazione ed addestramento;
- provvedere a controlli sistematici sugli impianti adottando le più efficaci misure per garantire la Qualità dei prodotti e la salvaguardia della Sicurezza e della Salute degli operatori;
- assicurare che nessuna attività condotta dalla Società possa creare rischi all'incolumità ed alla salute dei dipendenti e delle comunità esterne, attuando metodiche di prevenzione.



## 10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto esime la Società dalla responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo Modello, ha affidato ad un OdV, ai sensi dell'art. 6, I comma del Decreto, il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento*.

Anche DOJ e SEC, nelle sopramenzionate Guidelines hanno chiarito che per valutare se una società ha implementato controlli interni ragionevoli, terranno in debita considerazione la circostanza che la società abbia assegnato la responsabilità di supervisionare e monitorare l'attuazione dello stesso a soggetti dotati di specifici poteri, di autonomia e di risorse.

Il Consiglio di Amministrazione di VALAGRO ha provveduto, pertanto, alla nomina di un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da un membro interno, che ricopre la carica di *Global Compliance, Internal Audit & I.T. Director*, e due membri esterni, esperti in materia legale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro/ambientale.

OMISSIS

### 10.1 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

OMISSIS

### 10.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

OMISSIS

### 10.3. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'Ente può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di *internal auditing, compliance, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.*

OMISSIS

### 10.4. I compiti e i poteri

OMISSIS

### 10.5. Il Regolamento dell'OdV

OMISSIS

## 10.6. Il riporto informativo da e verso l'Organismo di Vigilanza

### OMISSIS

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica [odv@valagro.com](mailto:odv@valagro.com). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, c/o Valagro SpA, Via Cagliari 1, 66041 Atesa (CH).

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

### OMISSIS

## 11. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Ai riguardo, DOJ e SEC evidenziano che affinché un *compliance program* abbia successo è fondamentale che il principio del rispetto della legge nasca dal comportamento e dal *commitment* del consiglio di amministrazione e dei *managers* di prima fascia atteso che è proprio da questi soggetti che i dipendenti prendono ispirazione. Deve essere quindi implementata una chiara e articolata procedura anticorruzione e/o un Codice di Condotta e procedure/*policies* specificatamente dirette a regolare gli aspetti di *compliance*.

Per questa ragione VALAGRO ha predisposto il Codice Etico che è parte integrante del Modello adottato dalla Società e indica i principi generali e le norme comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo.

Il Codice Etico costituisce il punto di riferimento per garantire il più elevato standard di eticità nello svolgimento dell'attività sociale da parte di tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della Società.

Il Codice Etico, parte integrante del Modello, a cui si rinvia per un'analisi approfondita, è suddiviso in IV sezioni:

I) i Destinatari;

II) i Principi Etici di riferimento;

III) Norme di Comportamento

IV) Comunicazione, formazione e attuazione del codice etico. Monitoraggio e controllo.

Di seguito, si riportano sommariamente i principi a cui la Società deve attenersi:

- rispetto della legislazione;
- correttezza;
- imparzialità;
- onesta;
- integrità;
- trasparenza;
- efficienza;
- concorrenza leale;
- tutela della privacy;
- spirito di servizio;
- valore delle risorse umane;
- rapporti con la collettività e tutela ambientale;
- rapporti con gli enti locali e le istituzioni pubbliche;
- rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici;
- rapporti con operatori internazionali;
- ripudio di ogni forma di terrorismo;
- tutela della personalità individuale;
- tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali;
- ripudio delle organizzazioni criminali;
- tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- collaborazione con le autorità in caso di indagini;
- corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- rapporto con i privati e ripudio della corruzione;
- tutela del capitale sociale e dei creditori;
- controllo e trasparenza contabile;
- rapporto con azionisti e con il mercato;
- qualità dei servizi e dei prodotti.

## **12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI VALAGRO**

### **12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare

il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Anche DOJ e SEC hanno chiarito che, in sede di verifica, viene valutato con grande attenzione se la società ha approvato una chiara procedura disciplinare, e se il sistema sanzionatorio è applicato in modo corretto e tempestivo (e non sia solo sulla carta).

VALAGRO ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche 'Sistema Disciplinare') precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di VALAGRO.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

## **12.2. La struttura del Sistema Disciplinare**

**OMISSIS**

### **12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare**

#### **Soggetti apicali**

**OMISSIS**

#### **I dipendenti**

**OMISSIS**

#### **Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello (Terzi Destinatari)**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi

Destinatari') che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per VALAGRO.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con VALAGRO un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., agenti, procacciatori, distributori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

#### **12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare**

OMISSIS

#### **12.2.3. Le sanzioni**

OMISSIS

##### **Le sanzioni nei confronti Soggetti Apicali**

OMISSIS

##### **Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

OMISSIS

##### **Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni contrattualmente previste potranno variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

**OMISSIS**

#### **12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni**

**OMISSIS**

### **13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI**

#### **13.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi**

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, così come indicato anche nell'esperienza statunitense da DOJ e SEC, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti riferibili alla Società mediante consegna di copia integrale, nonché mediante idonei strumenti divulgativi e la affissione in luogo accessibile a tutti.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

**OMISSIS**

#### **13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi**

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

**OMISSIS**

#### **14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello (ivi incluso il Codice Etico), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

**OMISSIS**

#### **15. LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE TERZE PARTI (*THIRD PARTY DUE DILIGENCE*)**

**OMISSIS**